

**Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELLA L.R. 61/85 ART. 50 COMMA 4 LETT. L, RELATIVA ALL'OBBLIGO DI PREVEDERE L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI, ART. 4 COMMA 1-TER DEL D.P.R. 380/01**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTE:**

- la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mirano approvata con D.G.R.V. n. 1152 del 18/04/2003 e D.G.R.V. n. 2180 del 16/07/2004 nonché le successive varianti parziali al PRG approvate relativamente al territorio esterno al Centro Storico;
- la nuova legge urbanistica regionale, n. 11 del 23/04/2004, l'art. 48 come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 23 del 02/12/2005 e s.m.i e in particolare dalla L.R. 32 del 29/11/2013, che consente l'approvazione di varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'art. 50, comma 4 della ex L.R. 61/85, anche prima dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio - PAT;
- la delibera di Consiglio comunale n. 47/2015 con cui è stata adottata la variante al Regolamento Edilizio vigente, ai sensi art. 50 comma 4° lett. L), al fine adempiere al comma 1-ter dell'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 introdotto art. 17-quinquies comma 1 dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che così recita: “ Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la carica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento edilizio.”;

**RICORDATO** che tale provvedimento aggiungeva all'art. 77 del Regolamento Edilizio vigente, il comma 3 così descritto:

3. ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio deve essere obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la carica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da

ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no”

**PRESO ATTO** che:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 26/06/2014 è stata depositata presso la Segreteria Generale dell’Ente per il periodo di 10 giorni consecutivi per la consultazione del pubblico dal 02/07/2014 al 12/07/2014 e che altresì per lo stesso periodo è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune di Mirano il relativo avviso di deposito e che nei successivi 20 giorni al periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni di sorta, come risulta dall’attestazione del Segretario Generale prot. n. 42453 del 11/09/2014;
- la suddetta variante è stata pubblicata all’albo della Provincia di Venezia dal 02/07/2014 e contemporaneamente depositata per la consultazione del pubblico per 10 giorni e che il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Venezia ha attestato che nei successivi 20 giorni al periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni di sorta come da nota del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Venezia prot. n. 545859/14 – ID 1996 del 04/08/2014;
- la Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 15/03/2016 ha preso atto che non sono pervenute osservazioni alla variante.
- la delibera è stata preventivamente pubblicata presso il sito del Comune di Mirano ai sensi dell’art. 39 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013;

**VISTA** la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 11.02.2016 relativa alla L.R. 4/2015 “Modifica di Leggi Regionali e disposizioni in Materia di Governo del Territorio e di aree naturali protette regionali”;

**VERIFICATO** che:

- la tipologia di variante non determina nessuna modifica dei parametri ambientali né in essere né futuri né modifica lo stato dei suoli e che pertanto non è prescritto procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi di quanto previsto dagli allegati II, III, IV, della parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

- la modifiche ai predetti articoli rientrano nei limiti previsti dalla Circolare n. 6 del 23 giugno 1998 che definisce i criteri di applicabilità del citato art. 50 comma 4 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell’art. 50 comma 16 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii., che la variante adottata non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del Piano Regolatore Generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente ed in particolare richiamato l’art. 32;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**ACQUISITO** il parere del Responsabile di Servizio, per la regolarità dell’atto sotto l’aspetto tecnico, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, seduta stante, ed inserito in calce alla presente deliberazione;

**CON VOTI** favorevoli n. \_\_\_\_\_ (); contrari n. ( ), espressi per alzata di mano dai n. componenti il Consiglio Comunale, presenti, dei quali ( ) dichiarano di astenersi;

## **D E L I B E R A**

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la variante al Regolamento Edilizio vigente ai sensi dell’art. 50 comma 4° lett. L) della L.R. 61/85, come modificato dalla L.R. 23/05, aggiungendo all’art. 77 del Regolamento Edilizio vigente, il comma 3 così descritto:  
  
3. ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio deve essere obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la carica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no”
3. **DI PRENDERE ATTO** ai sensi delle LR 61/85 art. 50 comma 8 che *“la variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente (ora Città Metropolitana di Venezia) e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato”*.